

Si è così fatto ritorno ai due ruoli primitivi del Commissariato che già erano stati unificati per ragioni di analogia col Ministero degli Affari Esteri.

Nel 1925 venne riconosciuta l'inderogabile necessità di addivenire ad una completa revisione dei ruoli organici del Commissariato Generale dell'emigrazione. Come sopra si è detto, tale Amministrazione è venuta saltuariamente formandosi in corrispondenza delle mutevoli, ed improvvisamente mutevoli manifestazioni del grande fenomeno dell'emigrazione, in funzione del quale essa è stata preconstituita dalla legge. Ora, le assunzioni effettuate per fronteggiare esigenze temporanee avevano offerto la possibilità a qualche funzionario di convertire in definitiva la sua nomina provvisoria, senza aver prima dato tutte le necessarie garanzie di capacità, preparazione ed attitudine pratica. Altri funzionari, quantunque nominati con le debite cautele, in seguito a regolare esame di concorso, avevano tralignato dopo un inizio di carriera non biasimevole: o rendendosi negligenti nell'adempimento dei loro doveri di ufficio, o prestando opera deficiente, ovvero mostrandosi sprovveduti dell'indispensabile senso di disciplina, nonchè delle speciali attitudini a coprire il proprio ufficio con pieno profitto dell'Amministrazione. Infine, i vecchi funzionari provenienti da vari Ministeri, assunti in ruolo sin dalle origini del Commissariato, e che avevano tutti percorso una lodevole carriera, davano, per l'avanzata età, segni di stanchezza.

Tutto ciò faceva sì che nel personale del Commissariato, in complesso ottimo e certo non secondo per efficienza e preparazione a quello di alcun'altra Amministrazione pubblica, si trovassero alcuni elementi che si rendeva necessario eliminare.

Da qui, il Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Disposte le dispense in conformità del citato decreto, era necessario di ricostituire saldamente i ruoli del personale del Commissariato Generale dell'emigrazione. A tal fine venne emanato il Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046. Le norme in esso stabilite per le promozioni dei funzionari già appartenenti al Commissariato Generale e per le eventuali nuove ammissioni, sono

